numero | Bellinzona | 2780 sb 4 29 maggio 2013

Repubblica e Cantone Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia Ambito direzionale Diritto pubblico Bundesrain 20 3003 Berna

Procedura di consultazione riguardante la Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera e il Decreto federale che approva le convenzioni del Consiglio d'Europa sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa e sul conseguimento all'estero di informazioni e di prove in materia amministrativa

Gentili Signore, Egregi Signori,

abbiamo ricevuto la lettera dal Dipartimento federale di giustizia e polizia in merito alla summenzionata procedura di consultazione, e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le osservazioni seguenti.

Il Consiglio di Stato ha preso atto del progetto di legge, accompagnato dal rapporto esplicativo, e ne condivide l'impostazione e, sostanzialmente, il contenuto. Questo disegno colma infatti una lacuna dell'ordinamento giuridico del nostro Paese dinanzi a procedure, specialmente amministrative, estere che potrebbero mettere in pericolo la sovranità dell'ordinamento giuridico svizzero. La cooperazione con le autorità straniere si inserisce nel contesto più ampio della collaborazione internazionale, e al riguardo, gli art. 16 e 17 del disegno di legge sottopongono ad autorizzazione il compimento, sul territorio svizzero per conto di autorità straniere, di atti che spettano a poteri pubblici. Di particolare rilevanza è altresì la sezione 4, che conferisce al Consiglio federale la competenza di adottare una serie di misure volte alla tutela della sovranità svizzera contro ingerenze di ordinamenti stranieri.

Vista la condivisione di principio del progetto di legge e degli importanti obiettivi che persegue, il Consiglio di Stato si limita quindi ad alcune considerazioni puntuali riferite a singole norme. Il Consiglio di Stato non ha invece particolari osservazioni sulle due Convenzioni del Consiglio d'Europa, ossia quella sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa e quella sul conseguimento all'estero di informazioni e di prove in materia amministrativa, che costituiscono il complemento alle norme sulla cooperazione amministrativa con gli altri Stati europei.

Come si rileva nel rapporto esplicativo (pag. 19), la cooperazione internazionale è
essenzialmente effettuata dai servizi dell'Amministrazione federale, che sono i destinatari della
legge assieme al Consiglio federale. La legge riguarda prevalentemente la Confederazione e
in minor misura i Cantoni. Il Consiglio di Stato auspica nondimeno che i Cantoni, nei settori
ove devono ricorrere agli strumenti di cooperazione, possano beneficiare, ove occorra, della
consulenza dell'Ufficio federale di giustizia (per vero dire forse implicita).



- L'art. 8 disciplina le condizioni per la cooperazione, e il rapporto esplicativo precisa che l'autorità svizzera può esigere garanzie affinché l'autorità straniera non trasmetta a un'altra autorità le informazioni ricevute (pag. 25). Questa facoltà potrebbe essere esplicitamente riservata dalla legge, al fine di assicurare una corretta utilizzazione delle informazioni.
- In merito alle forme di cooperazione, il Consiglio di Stato, sulla scorta della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), ritiene che l'art. 9 lett. a del disegno di legge debba essere completato, stabilendo che la cooperazione internazionale assume la forma della ricezione e trasmissione di informazioni, compresi i dati personali particolarmente degni di protezione, alle condizioni poste dall'art. 6 LPD, che verte sulla comunicazione di dati personali all'estero.
- L'art. 10 cpv. 2 del progetto stabilisce in buona sostanza che un'autorità straniera può notificare un documento ufficiale redatto in una lingua che non è una lingua ufficiale della Confederazione, consentendo comunque al destinatario in Svizzera di rifiutare la notificazione e imponendo in tal caso all'Ufficio federale di giustizia di comunicare il rifiuto all'autorità straniera. Il rapporto esplicativo (pag. 29) sembra però andare oltre, poiché l'Ufficio federale di giustizia deve anche ritrasmettere il documento al mittente straniero, esortandolo ad allestire una traduzione: ora, non solo questa precisazione dovrebbe essere esplicitamente prevista, ma la legge dovrebbe altresì stabilire le conseguenze di una mancata, tempestiva notificazione del documento redatto in una lingua ufficiale.
- A mente del Consiglio di Stato, l'art. 12 cpv. 3 e l'art. 13 cpv. 1 sembrano costituire un doppione e potrebbero essere riuniti in una sola disposizione, come sembra peraltro dedursi dal rapporto esplicativo (pag. 32).
- Per ragioni di chiarezza, l'informazione preventiva dell'eventuale addossamento dei costi all'autorità richiedente (rapporto esplicativo, pag. 33) dovrebbe figurare nella legge (nuovo cpv. 3 dell'art. 15).
- La precisazione contenuta nel rapporto esplicativo (pag. 36), sempre per ragioni di chiarezza, dovrebbe figurare nella legge: un secondo capoverso (nuovo) dell'art. 18 potrebbe precisare che per la trasmissione di informazioni che riguardano terzi, rimane riservato l'art. 17 cpv. 3, che subordina ad autorizzazione un simile atto.
- Relativamente all'art. 21 cpv. 3 lett. b, il Consiglio di Stato si permette di rilevare che il verbo "tangere" è letterario e desueto: molto meglio "attenere" o "concernere".
- Per l'importanza della materia disciplinata dalla legge, non sarebbe invero inopportuno che le decisioni emanate in tale ambito siano suscettibili di ricorso alla Corte suprema del Paese. Dato che le procedure di cooperazione con le autorità straniere devono essere rapide e che queste autorità devono garantire una tutela giuridica sufficiente, l'esclusione del ricorso al Tribunale federale appare condivisibile.

Vogliate gradire, gentili Signore, egregi Signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza;

Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.

